



## **REGOLAMENTO INTERNO PER CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

- visto l'art. 24 comma 3 della Legge 247/2012 a mente del quale gli Ordini Circondariali sono “*enti pubblici non economici a carattere associativo..... dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ... finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti*”;

-visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva, allorché ricorrano cumulativamente tre condizioni:

a) che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

b) che esso sia dotato di personalità giuridica,

c) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica;

- vista la sentenza 21226/2011 della Cassazione Sezione Prima, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto “*incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico*” sicché “*non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti*”;

- vista la sentenza n. 199/2013 del 13.6.2013, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale del Veneto, ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene gli Ordini Professionali,
- richiamata l'ampia motivazione del predetto provvedimento giurisdizionale, per il quale “ *l’evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l’incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato, ha comportato l’estensione della” potestas iudicandi” a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell’agente (si pensi, ai privati destinatari di finanziamenti pubblici male gestiti o distratti per altri scopi), dall’altro non può non comportare, “a contrariis” e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell’ente, manchino risorse pubbliche da gestire”;*
- ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisca all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare;
- ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012);
- vista la recente normativa, dove all’art. 2, comma 2 bis del d.l. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. n. 75 del 2023, in forza del quale, per quanto di rilievo, “*Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi*

*organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”;*

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio con delibera del 23 gennaio 2025 ha approvato, ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente:

## **REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1)**

##### **Ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza;
2. Entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

#### **Articolo 2)**

##### **Principi contabili**

1. Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, della Legge 94/1997, dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, della Legge 196/2009, del D.Lgs 91/2011 e del

D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012, ed di ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

2. Le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di completezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

3. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

4. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

### **Articolo 3)**

#### **Provvedimenti di gestione delle risorse**

1. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, il Presidente ed il Segretario per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, il Tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.

2. Il Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

### **Articolo 4)**

#### **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

## **Articolo 5)**

### **Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

1. Le voci di bilancio sono suddivise in titoli, categorie e capitoli ed eventuali sottocategorie, a seconda delle necessità di gestione.
2. L'Assemblea ordinaria degli Iscritti è convocata almeno una volta l'anno ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, tranne che nel caso di rinnovo del Consiglio, dove l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dovrà essere convocata entro il mese di gennaio successivo alla scadenza e comunque prima delle elezioni. I bilanci debbono essere accompagnati dalla relazione del Tesoriere e successivamente dalla relazione del Revisore.
3. L'assemblea di approvazione del bilancio è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo, ma l'assemblea non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

## **Articolo 6)**

### **Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

1. Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

## **TITOLO II**

### **BILANCIO PREVENTIVO**

## **Articolo 7)**

### **Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo**

1. La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio.
2. Il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa, ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza e non costituisce limite agli impegni di spesa.
4. Il bilancio di previsione, il consuntivo e lo stato patrimoniale devono essere depositati 30 gg. prima della data fissata per l'approvazione e comunicati al Revisore il quale, a sua volta, dovrà depositare la propria relazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

## **TITOLO III**

### **IL RENDICONTO CONSUNTIVO**

## **Articolo 8)**

### **Il Rendiconto consuntivo**

1. Il rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite.
2. Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.
3. Al rendiconto consuntivo va allegata la relazione del Tesoriere che deve essere depositata 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione e comunicata al Revisore. Il Revisore dovrà depositare la propria relazione al rendiconto consuntivo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio.
4. Oltre al rendiconto consuntivo, dovrà essere depositato anche documento attestante lo stato patrimoniale attivo e passivo.

## **TITOLO IV**

### **SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI**

#### **Articolo 9)**

##### **Le scritture contabili**

1. Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono il principio di cassa.
2. Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio, lo stesso dicasi per le riscossioni.
3. Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.
4. Per la tenuta delle scritture contabili l'Ordine può avvalersi di consulenti esterni.

#### **Articolo 10)**

##### **Le registrazioni contabili**

1. Il Consiglio dell'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:
  - a) un partitario o prima nota dei movimenti contabili per conto di spesa,
  - b) un partitario o prima nota dei movimenti contabili per conto di entrata,
  - c) il giornale cronologico di tutte le operazioni.

## **TITOLO VI**

### **CONTRIBUTI E RISCOSSIONE**

#### **Articolo 11)**

##### **Contributi**

1. Il Consiglio dell'Ordine determina ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. 247/2012:

- a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.
3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell'art.8 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, attualmente ancora in vigore.

## **Articolo 12)**

### **Riscossione dei contributi**

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui agli art. 24 e 29 della L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.
2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858.  
Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.
3. Coloro che non adempiono al versamento verranno sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera 23 gennaio 2025

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena